

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Deliberazione del Direttore Generale	n. DEL-2022-112 del 30/08/2022
Oggetto	Direzione Generale. Approvazione schema di convenzione con Alma Mater Studiorum - Università di Bologna per lo svolgimento di tirocini curriculari e professionalizzanti.
Proposta	n. PDEL-2022-114 del 26/08/2022
Struttura proponente	Direzione Generale
Dirigente proponente	Bortone Giuseppe
Responsabile del procedimento	Sandon Gabriella

Questo giorno 30 (trenta) agosto 2022 (duemilaventidue), presso la sede di Via Po n. 5, in Bologna, il Direttore Generale, Dott. Giuseppe Bortone, delibera quanto segue.

**Oggetto: Direzione Generale. Approvazione schema di Convenzione con Alma Mater Studiorum - Università di Bologna per lo svolgimento di tirocini curriculari e professionalizzanti.**

VISTE:

- la Legge Regionale n. 44 del 19/4/1995, che istituisce l'Agenda Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia-Romagna, quale ente strumentale della Regione Emilia-Romagna preposto all'esercizio delle funzioni tecniche per la prevenzione collettiva e per i controlli ambientali, nonché all'erogazione di prestazioni analitiche di rilievo sia ambientale che sanitario;
- la Legge Regionale n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni" che rinomina l'Agenda Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (Arpa) dell'Emilia-Romagna istituita con L.R. 44/1995 in Agenda Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna (Arpae);

PREMESSO:

- che in data 6/03/2020 Alma Mater Studiorum - Università di Bologna ed Arpae Emilia-Romagna hanno sottoscritto un Protocollo d'Intesa di durata quinquennale per la collaborazione su tematiche di comune interesse;
- che l'art. 2 del suddetto Protocollo di Intesa prevede la possibilità di sottoscrivere singole specifiche convenzioni con l'Università per l'attivazione di forme di collaborazione nell'ambito della didattica, tra cui l'accoglimento da parte di Arpae di studenti in tirocinio;

DATO ATTO:

- che in data 24/06/2004 tra l'Università di Bologna ed Arpa Emilia-Romagna era già stata stipulata una Convenzione quadro per favorire lo svolgimento delle tesi di laurea e dei tirocini di studenti dell'Ateneo, presso le strutture dell'Agenda;

CONSIDERATO:

- che l'Università condivide la necessità di sviluppare adeguate forme di raccordo tra il mondo della formazione e il mondo del lavoro, promuovendo lo svolgimento di tirocini per migliorare la qualità dei processi formativi e favorire la diffusione della cultura d'impresa;
- che Arpae Emilia-Romagna ha dimostrato interesse in ordine all'accoglimento di studenti dell'Università per lo svolgimento di tirocini curriculari e professionalizzanti;

RILEVATO:

- che è stato pertanto concordato uno schema di Convenzione con Alma Mater Studiorum -

Università di Bologna per disciplinare lo svolgimento di tirocini curriculari e professionalizzanti, nel testo allegato sub A) quale parte integrante e sostanziale;

- che oggetto della Convenzione è lo svolgimento di tirocini, intesi come periodi di formazione a completamento del percorso di studi che perseguono obiettivi didattici, di orientamento e di acquisizione di conoscenza del mondo produttivo che non si configurano come rapporti di lavoro;
- che ogni tirocinante avrà un tutor accademico, quale responsabile didattico-organizzativo dello svolgimento del tirocinio assegnato dall'Università e un tutor interno assegnato da Arpaè, incaricato di seguire il percorso formativo dello stesso e di attestarne le attività svolte;
- che la durata del tirocinio è determinata dal numero di crediti formativi universitari (CFU) a esso attribuiti nel piano didattico del corso di studio dello studente;
- che i tirocinanti sono coperti dall'Università con assicurazione contro gli infortuni che dovessero subire durante lo svolgimento delle attività previste dal tirocinio, ovunque svolte, nonché con assicurazione per responsabilità civile per i danni che dovessero involontariamente causare a terzi (persone e/o cose) durante l'effettuazione delle predette attività;

DATO ATTO:

- che le attività previste sono conformi alle attività istituzionali dell'Ente;
- che la Convenzione di cui trattasi ha validità di cinque anni dalla data di sottoscrizione;

SPECIFICATO:

- che la definizione degli adempimenti successivi relativi all'attività dei tirocinanti è demandata ai Responsabili delle Strutture ospitanti;

RITENUTO:

- opportuno, quindi, di approvare lo schema di Convenzione con Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, allegato sub A) al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale;

SU PROPOSTA:

- del Direttore Generale, Dott. Giuseppe Bortone;

ACQUISITI:

- il parere favorevole del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Lia Manaresi, e del Direttore Tecnico, Dott. Eriberto de' Munari, ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 44/1995;

DATO ATTO:

- che si è provveduto a nominare responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 7

agosto 1990 n. 241, la Dott.ssa Gabriella Sandon della Direzione Amministrativa dell'Agenzia;

DELIBERA

1. di approvare lo schema di Convenzione per lo svolgimento di attività di tirocini curricolari e professionalizzanti con Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, allegato sub A) alla presente deliberazione, per formarne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che la Convenzione di cui trattasi ha validità di cinque anni a decorrere dalla data di stipula;
3. di demandare a successivi atti di competenza dei Responsabili delle Strutture ospitanti la definizione degli specifici adempimenti successivi.

PARERE: FAVOREVOLE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(F.to Dott.ssa Lia Manaresi)

IL DIRETTORE TECNICO

(F.to Dott. Eriberto de' Munari)

IL DIRETTORE GENERALE

(F.to Dott. Giuseppe Bortone)

## CONVENZIONE DI TIROCINIO CURRICULARE

### TRA

**Alma Mater Studiorum Università di Bologna**, (C.F. 80007010376) con sede in Bologna, Via Zamboni n. 33, rappresentata nella persona di Dott.ssa DANIELA TACCONE (C.F. \_\_\_\_\_), in qualità di Dirigente Area Formazione e Dottorato (d'ora innanzi l'**Università**)

### E

**Arpae - Agenzia Regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna** (C.F. 04290860370) con sede legale in via Po, 5 - 40139 BOLOGNA (BO), rappresentata nella persona del Soggetto autorizzato alla stipula GIUSEPPE BORTONE (C.F. \_\_\_\_\_) (d'ora innanzi **Soggetto ospitante**)

### PREMESSO CHE

a) ai sensi dell'art.18 della legge n.196/1997 e successivo D.M. n.142/1998, le Università possono promuovere tirocini a beneficio di coloro che abbiano già assolto all'obbligo scolastico; b) in sintonia con le forme di concertazione previste dalla Riforma degli studi universitari si condivide la necessità di sviluppare adeguate forme di raccordo tra il mondo della formazione e il mondo del lavoro, al fine di migliorare la qualità dei processi formativi per favorire la diffusione della cultura d'impresa; c) il Regolamento generale d'ateneo per lo svolgimento dei tirocini (d'ora in poi Regolamento) attualmente vigente disciplina le tipologie e le modalità di svolgimento dei tirocini curriculari.

### **Si conviene e si stipula quanto segue:**

**Art. 1 - Oggetto della convenzione.** Con la stipula della presente convenzione il Soggetto ospitante si rende disponibile ad accogliere studenti dell'Università per lo svolgimento di tirocini curriculari e professionalizzanti.

**Art. 2 - Finalità.** Il tirocinio consiste in un periodo di formazione a completamento del percorso di studi e persegue obiettivi didattici, di orientamento e di acquisizione di conoscenza del mondo produttivo che non si configura come un rapporto di lavoro.

**Art. 3 - Modalità di svolgimento, programma di tirocinio e durata.** L'Università assegna per ogni tirocinante un tutor accademico, quale responsabile didattico-organizzativo dello svolgimento del tirocinio. Il Soggetto ospitante individua un tutor interno, incaricato di seguire il percorso formativo dello stesso e di attestarne le attività svolte. Il tirocinio curriculare è promosso sulla base di un programma, approvato tramite applicativo tirocini, che ne esplicita i contenuti formativi e organizzativi, secondo il modello predisposto dall'Università. La durata del tirocinio è determinata dal numero di crediti formativi universitari (CFU) a esso attribuiti nel piano didattico del corso di studio dello studente. Al termine del tirocinio il Soggetto ospitante è tenuto a compilare il questionario di valutazione predisposto dall'Università.

**Art. 4 - Registro presenze.** Al tirocinante viene rilasciato dall'Università un registro presenze, che deve essere compilato dal tirocinante e controfirmato dal tutor del Soggetto ospitante, al fine dell'attestazione delle presenze e dell'attività svolta.

**Art. 5 - Obblighi assicurativi.** I tirocinanti sono coperti dall'Università con assicurazione contro gli infortuni che dovessero subire durante lo svolgimento delle attività previste dal tirocinio, ovunque svolte, nonché con assicurazione per responsabilità civile per i danni che dovessero involontariamente causare a terzi (persone e/o cose) durante l'effettuazione delle predette attività. In caso di infortunio il Soggetto ospitante si impegna a dare tempestiva comunicazione all'Università affinché questa possa procedere agli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

**Art. 6 - Tutela della sicurezza e della salute degli studenti tirocinanti.** Il Soggetto ospitante si impegna a garantire al tirocinante le condizioni di sicurezza e di igiene

previste dalla normativa vigente. Gli obblighi a carico dello studente tirocinante sono declinati nel programma di tirocinio.

**Art. 7 - Risultati dell'attività.** La disciplina dei diritti di proprietà intellettuale su eventuali risultati prodotti nell'ambito dell'attività di tirocinio è rimessa a specifici accordi in tal senso occorsi tra il tirocinante e il Soggetto ospitante. Gli accordi predetti fanno salvi in ogni caso il diritto morale del tirocinante alla paternità dei risultati eventualmente prodotti e il diritto alla pubblicazione degli stessi, ferma restando la tutela di eventuali informazioni riservate del Soggetto ospitante.

**Art. 8 - Trattamento dei dati personali.** Le Parti si impegnano a trattare i dati personali dei soggetti coinvolti nei programmi di tirocinio in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii e dal Regolamento (UE) 2016/679. Ciascuna delle Parti, in qualità di autonomo Titolare del trattamento dei dati personali di cui venga in possesso, dovrà trattare i dati nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia ed esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente accordo.

**Art. 9 - Durata.** La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e ha la durata di cinque anni. Le parti possono recedere unilateralmente mediante comunicazione scritta a mezzo PEC, sottoscritta digitalmente dal firmatario del presente atto. Eventuali tirocini in corso devono comunque essere portati a termine.

**Art. 10 - Controversie.** Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente tra loro eventuali controversie derivanti dalla presente convenzione. Per qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente convenzione sarà competente il foro di Bologna in via esclusiva.

**Art. 11 - Imposta di bollo e registrazione.** La presente convenzione è redatta in n. 1 esemplare digitale che le Parti, sottoscrivendola digitalmente, dichiarano di approvare

in ogni sua parte e per intero. L'imposta di bollo, se dovuta, sarà assolta in modo virtuale dall'Università che, a seguito di autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n. 140328 del 13/12/2018, provvederà a versare all'erario l'intero importo. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. n. 131/1986, a cura e spese della parte richiedente.

Per l'Università

Dott.ssa DANIELA TACCONI

Firmato digitalmente\*

Per il Soggetto ospitante

GIUSEPPE BORTONE

Firmato digitalmente\*

*\* La data di stipula coincide con la data di apposizione dell'ultima firma digitale.*

*Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del*

*D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.*